Civile Ord. Sez. 5 Num. 28429 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI
Data pubblicazione: 04/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25709/2024 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

-ricorrente-

contro

MANNA MARIAGRAZIA;

-intimata-

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 3158/2024, depositata l'8/5/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2026 dal Consigliere Luigi La Battaglia.

FATTI DI CAUSA

1. Maria Grazia Manna propose opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TF3010900497, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a tassazione ordinaria il reddito dichiarato dalla contribuente nel quadro LM della dichiarazione relativa all'anno di imposta 2015, in ragione dell'insussistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime

forfettario di cui all'art. 1 della l. n. 190/2014, in particolare del mancato esercizio, nei tre anni precedenti, dell'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare *ex* art. 27, comma 2, lett. a, d.l. n. 98/2011. La contribuente, infatti, sin dal 2009 era socia della società "La Corte s.a.s. di Antonio Manna", la quale nel 2013 aveva acquistato un immobile.

2. La CGT1 della Campania rigettò il ricorso, con sentenza successivamente riformata, in grado d'appello, dalla CGT2 della medesima regione, sul presupposto che la contribuente avesse optato per la proroga del regime agevolativo di cui al comma 88 della disposizione sopra citata «e l'Ufficio non [avesse] fornito ulteriori elementi da cui chiarire se la Manna stessa [avesse] svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ad di là della mera assunzione della qualità di socio».

3. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Maria Grazia Manna è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, l'Amministrazione ricorrente deduce la violazione/falsa applicazione dell'art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, «atteso che nei confronti della Contribuente ricorreva non solo la specifica causa di esclusione di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 27 D.L. 98/2011 (secondo cui "il contribuente non abbia Esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività Artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare"), ma finanche la causa di esclusione prevista dall'art. 1, comma 99, della legge 244/2007 - qui perfettamente applicabile - inerente il previgente regime dei c.d. "contribuenti minimi", per la sua contestuale partecipazione a società nel medesimo periodo d'imposta agevolato, con l'effetto che non residuano dubbi sulla legittimità dell'atto impositivo emesso, atteso che l'Ufficio, di fronte alla semplice constatazione di uno *status* di fatto non efficacemente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contrastato, non ha potuto che disconoscere l'opzione di accesso al regime agevolato, perché esercitata in difetto dei requisiti previsti e richiesti dal Legislatore» (pag. 14 del ricorso per cassazione).

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata si fonda sul presupposto dell'opzione della contribuente per la proroga del regime agevolativo (ai sensi dell'art. 10, comma 12-*undecies*, d.l. n. 192/2014) e della mancata prova dello svolgimento da parte della stessa, nei tre anni precedenti, di attività gestoria all'interno della società "La Corte s.a.s. di Antonio Manna".

L'art. 1, comma 99, lett. d, della l. n. 244/2007 disponeva che "non sono considerati contribuenti minimi (…) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico".

Tale disposizione fu abrogata dall'art. 85, lett. c, della l. n. 190/2014, legge che aveva introdotto, con i commi da 54 ad 89 dell'art. 1, un nuovo regime forfetario, che sostituiva il regime delle nuove iniziative previsto dalla L. 388/2000 e il regime dei contribuenti minimi previsto dall'art. 27 del d.l. n. 87/2011. Il comma 88 dell'art. 1 della l. n. 190/2014 consentiva a coloro che applicavano il regime fiscale di vantaggio al 31 dicembre 2014 di continuare ad applicarlo per tutto il periodo residuo: "i soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età".

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Successivamente, però, l'art. 10, comma 12-*undecies*, del d.l. n. 192/2014 dispose che, "in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015".

Applicandosi, dunque, l'art. 1, comma 99, lett. d), della l. n. 244/2007, il presupposto per il godimento del regime agevolativo in discorso non era solo quello previsto dall'art. 27, comma 2, lett. a), d.l. n. 98/2011 (mancato esercizio dell'attività d'impresa nei tre anni precedenti), bensì anche quello della mancata partecipazione a società di persone o s.r.l. nel periodo di imposta agevolato, non considerato dalla CTR (e il cui accertamento dovrà essere compiuto, pertanto, dal giudice del rinvio).

2. Il secondo motivo censura la nullità della sentenza in considerazione della natura apparente della motivazione, in violazione degli artt. 132 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992. Relativamente all'affermazione secondo cui «dalla certificazione prodotta sui compensi percepiti (in relazione alla fattura n. 3 del 3.8.2015, emessa dalla soc. Due C Spa, risulterebbe emessa in data 16.9.2015 la nota di credito n.1 per eu. 4.050,00 a storno parziale della fattura) risulta l'erroneità dell'accertamento anche sotto il relativo profilo», i giudici di secondo grado hanno omesso, infatti, di spiegare «l'iter logico giudico seguito per addivenire alla propria decisione, limitandosi unicamente ad ipotizzare l'esistenza della prova ("risulterebbe") della retrocessione del compenso», anche tenuto conto della certificazione del sostituto d'imposta.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Anche questo motivo è fondato, atteso che, *in parte qua*, la motivazione, da un lato, è formulata in termini dubitativi («risulterebbe emessa in data 16.9.2015 la nota di credito n. 1 per eu. 4.050,00»), dall'altro si mantiene su un piano di assoluta genericità, non consentendo di cogliere la rilevanza della circostanza (pure dubitativamente) ai fini della conclusione in termini di «erroneità dell'accertamento».

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per la liquidazione delle spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/9/2026.

La Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale